

N.R.G. 1423/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Carla Romana Raineri	Presidente relatore
Dott.ssa Cesira D'Anella	Consigliere
Dott.ssa Rossella Milone	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al numero di ruolo sopra riportato, promosso da:

VALENTINA DE ROMA (C.F. DRMVNT88P45I577M), rappresentata e difesa dagli avv.ti Tamara Moira Agostino, Angelo Cardarella e Carlo Tommaso Gasparro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Agostino sito in Milano, via Pordenone n. 2, giusta procura in atti.

Appellante

contro

SINVEST S.C. in Liquidazione (C.F. e P.IVA 10484980155), in persona del liquidatore Piero Galbiati, rappresentata e difesa dagli avv.ti Simone Luca Ronzoni, Alberto Conti e Nicola Barbaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, via San Senatore n. 10, giusta procura in atti.

Appellata



CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come SEGUE

Foglio di precisazione delle conclusioni nell'interesse di VALENTINA DE ROMA

Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza, così statuire.

NEL MERITO

Dichiarare la nullità / inefficacia della clausola arbitrale opposta da Sinvest e per l'effetto dichiarare la giurisdizione del Giudice Ordinario adito.

IN VIA PRINCIPALE

Respingere l'opposizione proposta da Sinvest in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.

IN VIA SUBORDINATA

Condannare comunque la opponente alla restituzione in favore della Sig.ra De Roma della somma di € 9.792,00 versata dalla Sig.ra De Roma o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

IN OGNI CASO

Condannare comunque l'appellata a restituire alla Sig.ra De Roma quanto corrispostole in ossequio alla sentenza di primo grado.

Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.

Foglio di precisazione delle conclusioni nell'interesse di SINVEST S.C. in Liquidazione

*Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
(i) respingere l'appello proposto da Valentina De Roma (C.F. DRMVNT88P45I577M) in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1911/2019 (R.G. 51854/2018) del Tribunale di Milano, Sez. VI, Giudice Dott. Francesco Ferrari, pubblicata in data 26 febbraio 2019;*

(ii) con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.



SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

1. In data 19 giugno 2018, la sig.ra Valentina De Roma proponeva ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Milano al fine di sentir condannare la società Sinvest s.c. al pagamento della somma di euro 9.792,00, oltre interessi e spese di ingiunzione.
2. A sostegno della pretesa avanzata in sede monitoria, la allora parte ricorrente deduceva la mancata restituzione - a seguito della regolare e tempestiva estinzione del finanziamento erogato da UBI Banca per il quale era stata concessa garanzia da Confidi Sinvest s.c. (doc. 2, fasc. mon.) - della somma di euro 9.792,00, asseritamente versata a titolo di “accantonamento a fondo a fronte delle insolvenze” e da Sinvest qualificata come “commissioni per la prestazione di garanzia”.
3. Con decreto n. 20657/2018, pubblicato in data 7 settembre 2018 (doc. n. 1, fascicolo di primo grado), il Tribunale di Milano ingiungeva a Sinvest S.C. il pagamento della somma di euro 9.792,00, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
4. Con atto di citazione, notificato il 19 ottobre 2018, Sinvest proponeva opposizione al decreto ingiuntivo eccependo, in via pregiudiziale, la violazione della clausola arbitrale statutaria di cui all’art. 36 dello Statuto sociale di Sinvest (doc. 2, fascicolo di primo grado) e lamentando, in ogni caso, l’infondatezza nel merito delle pretese avanzate dalla sig.ra De Roma.
5. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva la convenuta opposta chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
6. Con sentenza n. 1911/2019, emessa in data 26 febbraio 2019, il G.U. così disponeva: “(...) ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando: - in accoglimento dell’opposizione proposta da Sinvest soc. coop. in liquidazione nei confronti di Valentina De Roma, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della presente controversia e, per l’effetto, dichiara la nullità e quindi revoca il decreto ingiuntivo n. 20657/2018 emesso dal Tribunale di Milano; - condanna l’opposta a rifondere l’opponente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.100,50, oltre c.p.a., di cui 255,00 per spese generali ed euro 145,50 per rimborso spese”.
7. Avverso la predetta sentenza interponeva appello la sig.ra Valentina De Roma lamentando l’erroneità del *decisum* e, segnatamente, chiedendo che venisse dichiarata la nullità/inefficacia della clausola arbitrale e, dunque, affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito instava per il rigetto dell’opposizione proposta da Sinvest, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.



8. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27 novembre 2019, si costituiva Sinvest s.c., insistendo, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 348^{bis} e 348^{ter} c.p.c.
9. All'udienza del 18 dicembre 2019, il Collegio fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 10 febbraio 2021 - poi anticipata con decreto al 28 ottobre 2020 - disponendo successivamente, con provvedimento del 27 luglio 2020, la trattazione scritta, mediante scambio di apposite note.
10. Con verbale del 28 ottobre 2020, il Collegio, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini *ex art.* 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

11. Risulta fondata l'eccezione preliminare formulata da Sinvest s.c. concernente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla sig.ra De Roma.
12. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la sussistenza della clausola arbitrale determini un difetto di competenza – e non già, come affermato dal Giudice di prime cure, di giurisdizione – in capo al giudice ordinario (*ex plurimis*, Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2013, n. 24153, secondo cui “*Dalla natura giurisdizionale, e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, dell'attività degli arbitri rituali consegue che lo stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o degli arbitri si configura come questione di competenza*”; più di recente, anche Cass., Sez. VI, 25 ottobre 2017, n. 25254).
13. Deve ritenersi, pertanto, applicabile l'art. 819 *ter* c.p.c., ai sensi del quale “*La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43*”.
14. Nel caso di specie risulta applicabile il richiamato art. 42 c.p.c., considerato che la concorrente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo n. 20657/2018 non può ritenersi, per giurisprudenza costante, una pronuncia sul merito, essendo la mera e necessaria conseguenza della declaratoria di incompetenza del giudice adito (sul punto, Cass. 18 giugno 2018, ord. n. 16089; Cass. 17 luglio 2006 n. 16193; Cass. 13 agosto 2014 n. 17908).
15. L'istanza di regolamento di competenza costituiva, pertanto, l'unica impugnazione esperibile avverso la sentenza n. 1911/2019 del Tribunale di Milano.
16. Per i suesposti motivi, l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile.



Sulle spese processuali

17. Le spese di lite del presente grado sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno profuso e dei parametri di cui al D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55.
18. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 *bis*.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:

- dichiara inammissibile l'appello proposto da Valentina De Roma avverso la sentenza n. 1911/2019 del Tribunale di Milano;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in favore di Sinvest s.c. in complessivi euro 2.100,00 oltre rimborso spese forfetarie, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 *bis*.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 28 gennaio 2021.

Il Presidente estensore

Carla Romana Raineri

